



## **NORME RICHIAMATE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FASDAC IN QUALITÀ DI PENSIONATO DIRETTO**

### **Art. 27 – Assistenza Sanitaria Integrativa**

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è fissato nella misura del 5,7% a carico dell'azienda e dell'1,87% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della contribuzione rispetto all'anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i proscrittori volontari. (\*)

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai proscrittori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.

4. Possono essere iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

5. La contribuzione a carico del proscrittore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.

9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

### **Dichiarazione delle Parti**

Qualora in futuro non venisse confermato dal legislatore l'attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le Parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare costi aggiuntivi.

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo Mario Besusso, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell'età.

Gli organi direttivi del Fondo Mario Besusso provvederanno a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

(\*) I programmi di prevenzione non si estendono ai familiari dei predetti soggetti, ai pensionati diretti e ai superstiti.

### **Art. 2 Regolamento Fasdac (stralcio) – Dirigenti pensionati**

Il Fondo assiste i dirigenti pensionati dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. non più in servizio attivo i quali abbiano regolarmente versato al Fasdac almeno 15 anni di contribuzione, di cui gli ultimi 3 anni senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente precedente la domanda di assistenza ai sensi del presente articolo.

La domanda di iscrizione in qualità di pensionato Fasdac deve essere presentata per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia entro il termine massimo di 12 mesi a far data dal raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1. Ai fini dell'assistenza del Fasdac è necessario che il dirigente pensionato mantenga nel tempo l'iscrizione ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia.

Analogamente a quanto previsto per i dirigenti in servizio, le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).

Hanno altresì diritto all'assistenza i superstiti, beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo purché sussistano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Gestione potrà adottare particolari norme per le malattie specifiche della vecchiaia di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1956.

L'assistenza ai pensionati, pure non costituendo separata gestione, sarà tenuta in distinta evidenza amministrativa.

Su indicazione delle parti contraenti, il Consiglio di Gestione è tenuto a fissare con proprie delibere l'entità e le condizioni della contribuzione a carico dei dirigenti pensionati e dei superstiti.

Sussistendo le condizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i pensionati di anzianità rientranti nella disciplina dettata dalle leggi n. 438/92, n. 537/93 o da altre successive disposizioni di legge stabilenti il blocco e lo scaglionamento delle pensioni di anzianità, l'iscrizione in qualità di pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'INPS ovvero a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O..

### **Art. 8 Regolamento Fasdac (stralcio) – Versamenti contributivi**

(.....)

Nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento il versamento sarà effettuato a cura e su responsabilità dell'iscritto.

(.....)

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione del Fondo.

**Firma** ✓